Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato

A.C. 3417

Nota di verifica n. 425
15 marzo 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	3417
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021
Relatore per la Commissione di merito:	Ermellino Alessandra
Gruppo:	Misto
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DEL PROTOCOLLO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Si **rammenta** che, a legislazione vigente: - ai sensi della legge n. 164/2015 è stato ratificato l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino. La legge ha previsto, inizialmente, un onere annuo pari a euro 3.098.000 a decorrere dall'anno 2014; - l'articolo 14, comma 1, del DL n. 146/2021 ha autorizzato, al fine di assicurare la prosecuzione senza soluzione di continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A., il MAECI a erogare un contributo addizionale a favore della Repubblica di San Marino pari a 2.019.431 euro per l'anno 2021, a 1.613.431	La **relazione tecnica** afferma che l'articolo 1, par. *b)*, del Protocollo in esame ridetermina la somma forfettaria versata dall'Italia per concorrere agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo di collaborazione radiotelevisiva nella misura descritta. Si è reso necessario rideterminare tale somma forfettaria per coprire il trasferimento alla Repubblica di San Marino dell'importo necessario a compensare i maggiori costi derivanti dallo spegnimento, nell'interesse dello Stato italiano, del CH 51, nonché dal non uso di altre frequenze (canali 7, 26 e 30 - DVB nonché 12B e 12C - DAB). L'esigenza di recuperare il CH 51 nei tempi inderogabili richiesti per la realizzazione del 5G

euro per l'anno 2022, a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro (annui, si intende) a decorrere dall'anno 2026, subordinatamente all'effettiva messa a disposizione, entro il 31 dicembre 2021, a favore dell'Italia dei canali 7, 26, 30, 51, 12B e 12C, assegnati alla Repubblica di San Marino.

Il Protocollo dispone una serie di modifiche all'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva del 2008 (articolo 1):

- si stabilisce che la Repubblica di San Marino cesserà - tra il 15 ottobre e il 30 ottobre 2021 - di utilizzare il canale 51, che sarà utilizzato dalla Parte italiana per lo sviluppo del sistema 5G. Inoltre, si pongono le basi convenzionali per facilitare la conclusione di un accordo tra San Marino RTV e un operatore nazionale italiano, individuato da San Marino RTV medesima, per assicurare il trasporto dei programmi di San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura nazionale in territorio italiano (articolo 1, par. *a*) del Protocollo - nuovo articolo 3, par. 2 dell'Accordo); inoltre, la Repubblica di San Marino, nel periodo di vigenza del presente Accordo, si impegna a non porre in esercizio parte delle proprie attribuzioni (c.d. "*assignment*"), stabilite dal Piano di Ginevra 2006, oltre ai canali televisivi digitali 7, 26 e 30 - DVB anche quelli radiofonici digitali 12B e 12C - DAB. Tali attribuzioni continueranno a rimanere in capo alla Repubblica di San Marino secondo quanto stabilito nel Piano e potenzialmente riutilizzabili per intero al termine dell'Accordo. Inoltre, l'Italia si impegna a facilitare la conclusione di un accordo che un operatore sammarinese potrà concludere autonomamente con uno degli operatori italiani nazionali DAB per la trasmissione della radio digitale sull'intero territorio italiano (nuovo articolo 3, par. 3, dell'Accordo) (articolo 1, par. *a*), del Protocollo);
- viene definita la somma forfettaria riconosciuta dal Governo italiano al Governo sammarinese nella misura di euro 4.898.000 per l'anno 2021, di euro 4.492.000 per l'anno 2022, di euro 4.530.000 per l'anno 2023, di euro 4.581.000 per l'anno 2024, di euro 4.648.000 per l'anno 2025 e di euro 4.718.000 annui a decorrere dall'anno 2026 (nuovo articolo 5, par. 2 dell'Accordo) ha imposto di rideterminare la somma forfettaria a partire dall'anno 2021.

Pertanto, tenuto conto che per far fronte alle spese della citata legge 164/2015, sul capitolo 2183/MEF, p.g. 1 "Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e San Marino e per le attività connesse alla diffusione di notizie italiane con i servizi esteri" è stata stanziata la somma annua di euro 2.878.569, ne deriva un maggior onere, discendente dal Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra Italia e San Marino, pari a euro 2.019.431 euro per l'anno 2021, a 1.613.431 euro per l'anno 2022, a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro (annui, si intende) a decorrere dall'anno 2026. Al fine di trovare copertura a tale maggiore fabbisogno di risorse l'articolo 14, comma 1 del D.L. n. 146/2021 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), ha autorizzato la relativa spesa.

In merito agli effetti del Protocollo per l'erario, si chiarisce che le frequenze in esame rientrano nel diritto della Repubblica di San Marino, quindi il loro non uso nel territorio di detto Stato non ha alcun effetto di mancato introito per l'erario italiano. Al contrario, l'uso televisivo del CH 51 in San Marino avrebbe l'effetto di impedire sul territorio italiano l'uso della stessa frequenza per il 5G – le interferenze provocate da San Marino sarebbero insostenibili da un punto di vista tecnico per il servizio di telefonia mobile nelle regioni limitrofe in Italia – determinando un danno economico elevato per gli operatori italiani aggiudicatari delle frequenze in questione, che potrebbero agire in rivalsa verso lo Stato italiano per un importo compreso tra euro 676.472.792 (offerta da parte di Iliad) ed euro 680.200.000 (offerta da parte di Telecom).

Per quanto concerne la Commissione mista di cui all'articolo 1, par. c), già istituita dall'articolo 7 dell'Accordo del 2008, la sua riunione è puramente eventuale, dato che non ne è prevista la regolare convocazione, ma soltanto su richiesta di una delle Parti. In nessun caso dalla sua eventuale convocazione discenderanno oneri per lo Stato poiché essa verrà verosimilmente convocata a Roma, senza oneri di missione per il personale delle Amministrazioni interessate. Nell'improbabile caso che venisse convocata a San Marino, la

(articolo 1, par. *b*) del Protocollo); • la Commissione Mista, incaricata dell'applicazione dell'Accordo e della continuità del servizio, già istituita ai sensi del vigente Accordo, verrà coordinata dai Ministeri degli affari esteri dei due Paesi (nuovo articolo 7, parr. 1 e 2 dell'Accordo) (articolo 1, par. *c*), del Protocollo); • le parti sono obbligate a non esercitare il diritto di denuncia dell'Accordo fino al 31 dicembre 2026 (articolo 2 del Protocollo).	partecipazione verrà garantita dal personale dell'Ambasciata d'Italia presso la Repubblica di San Marino, senza alcun onere di missione a carico dello Stato.

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	**ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA**
Articolo 3: autorizza la spesa di 4.492.000 euro per l'anno 2022, di 4.530.000 euro per l'anno 2023, di 4.581.000 euro per l'anno 2024, di 4.648.000 euro per l'anno 2025 e di 4.718.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede: • quanto a 1.613.431 euro per l'anno 2022, 1.651.431 euro per l'anno 2023, 1.702.431 euro per l'anno 2024, 1.769.431 euro per l'anno 2025 e 1.839.431 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del D.L. n. 146/2021 [comma 1, lettera a)]; • quanto a 2.878.569 euro annui, a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 164/2015 [comma 1, lettera b)].	La **relazione tecnica** afferma che per gli oneri riguardanti l'anno 2021 si provvede a valere sulle risorse disponibili, a legislazione vigente, iscritte sul capitolo n. 4549 dello stato di previsione del MAECI, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 D.L. n. 146/2021 e sul capitolo n. 2183 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge n. 164/2015.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame è volto ad autorizzare la ratifica del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021. Il protocollo prevede in particolare la cessione da parte della Repubblica di San Marino del canale 51 alla Parte italiana per lo sviluppo del sistema 5G (articolo 1, par. a), la rideterminazione della somma forfettaria versata dall'Italia per concorrere agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo di collaborazione radiotelevisiva nella misura descritta (articolo 1, par. b) e il coordinamento della Commissione mista da parte dei rispettivi Ministeri degli affari esteri (articolo 1, par. c).

Un contributo aggiuntivo in favore della Repubblica di San Marino, finalizzato ad ottenere la disponibilità del canale 51, è già stato previsto dal DL n. 146/2021: la presente legge di ratifica impiega per intero tali disponibilità a copertura degli oneri derivanti dal presente Accordo.

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare preso atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica e nel presupposto altresì che le riunioni della Commissione mista non comportino oneri per il bilancio dello Stato, come già affermato dalla relazione tecnica riferita all'Accordo del 2008. In proposito appare comunque utile una conferma.

Si osserva altresì che la relazione tecnica riferita al presente Accordo considera improbabile l'ipotesi di una convocazione della Commissione a San Marino, precisando che in questo caso, la partecipazione italiana sarebbe comunque assicurata dal personale dell'Ambasciata italiana presso San Marino. Peraltro l'art. 7

dell'Accordo dispone che la Commissione si riunisca, su richiesta di una delle due Parti, alternativamente a San Marino ed a Roma e che la stessa Commissione, anche nell'ipotesi di cessazione della vigenza dell'Accordo, continui la propria attività, con specifici compiti di carattere tecnico, che sembrano richiedere l'utilizzo di specifiche professionalità. Il Governo aveva chiarito (cfr. V Commissione Bilancio - riunione del 9 settembre 2015) che le riunioni della Commissione mista non comportano oneri per il bilancio dello Stato. In ordine a tale neutralità andrebbe acquisita una conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l'articolo 3, comma 1, provvede agli oneri derivanti dal disegno di legge in esame, pari a euro 4.492.000 per l'anno 2022, a euro 4.530.000 per l'anno 2023, a euro 4.581.000 per l'anno 2024, a euro 4.648.000 per l'anno 2025 e a euro 4.718.000 annui a decorrere dall'anno 2026, attraverso le seguenti modalità:

- quanto a euro 1.613.431 per l'anno 2022, a euro 1.651.431 per l'anno 2023, a euro 1.702.431 per l'anno 2024, a euro 1.769.431 per l'anno 2025 e a euro 1.839.431 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, che autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad erogare un contributo addizionale a favore della Repubblica di San Marino pari ai predetti importi;
- quanto a euro 2.878.569 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 29 settembre 2015, n. 164, recante ratifica dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008.

In merito alla prima modalità di copertura non si hanno osservazioni da formulare.

Riguardo alle risorse risultanti dalla seconda modalità di copertura, dalla relazione tecnica si evince che tali risorse sono quelle destinate a far fronte alle spese derivanti dalla citata legge n. 164 del 2015, strettamente collegata al provvedimento in esame, per le quali è stata stanziata sul capitolo 2138, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze[1], la somma di 2.878.569 annui. Tutto ciò considerato, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla differenza esistente tra le risorse iscritte in bilancio sul predetto capitolo, pari a euro 2.878.569, e quelle originariamente destinate a far fronte agli oneri derivanti alla legge n. 164 del 2015 pari a euro 3.098.000 annui, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge, giacché dall'effettivo ammontare di tali risorse, come risulta dalla relazione tecnica allegata al presente provvedimento, dipende l'onere oggetto di copertura ai sensi del disegno di legge in esame.

[1] Si ricorda che il capitolo 2138 reca le somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e San Marino e per le attività connesse alla diffusione di notizie italiane con i servizi esteri

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.